P9_TA(2023)0392

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 novembre 2023, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (COM(2023)0063 – C9-0016/2023 – 2023/0025(COD)) [1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/2854)

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) La Corte ha altresì concluso che il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che la circostanza che uno Stato membro abbia adottato una normativa in contrasto con una direttiva dell'Unione prima dell'adozione di tale direttiva non costituisce, di per sé, una violazione del diritto dell'Unione, poiché il conseguimento del risultato prescritto da tale direttiva non può essere considerato gravemente compromesso prima che quest'ultima entri a far parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Al fine di mantenere il principio della certezza del diritto nelle future revisioni della direttiva 2012/19/UE, è importante prestare particolare attenzione onde evitare

[1] La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0311/2023).

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l'adozione di disposizioni che potrebbero avere effetti retroattivi ingiustificati. Occorre fornire chiarezza e prevedibilità ai produttori di AEE in merito alle condizioni operative in vigore al momento dell'immissione sul mercato dei loro prodotti. Tale approccio contribuisce a evitare il rischio di incorrere in costi imprevedibili associati alla futura gestione dei RAEE. Tali revisioni dovrebbero inoltre rispettare la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 bis) Il trattamento inadeguato dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici e dei RAEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto comporta notevoli effetti negativi per la salute e l'ambiente. Occorre pertanto garantire il corretto trattamento dei pannelli fotovoltaici e il massimo recupero dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici alla fine del loro ciclo di vita. Fatte salve le modifiche agli obblighi finanziari necessari ai fini della raccolta e del trattamento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2012 e dei rifiuti derivanti da tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto immesse sul mercato prima del 15 agosto 2018, introdotte dalla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire una gestione ecologicamente corretta dei relativi RAEE. Gli Stati membri possono incentivare i produttori,

Testo della Commissione	*Emendamento*
	mediante regimi individuali o collettivi di responsabilità estesa dei produttori, a raccogliere e trattare correttamente i relativi RAEE storici originati dai pannelli fotovoltaici e dalle AEE che rientrano nell'ambito di applicazione aperto.

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) Nel procedere alla revisione della direttiva 2012/19/UE e nell'affrontarne le lacune, è fondamentale garantire che i costi di gestione dei RAEE non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini. A tal fine, occorre altresì tenere in considerazione il principio "chi inquina paga", tenere conto di eventuali disposizioni relative agli obiettivi di raccolta dei RAEE e rispettare la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) è inserito l'articolo 2 bis seguente:
	"Articolo 2 bis
	1. Entro il [31 dicembre 2026] la Commissione valuta la necessità di procedere a una revisione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso, corredata di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e ambientale.
	2. Nell'ambito di tale valutazione d'impatto, la Commissione valuta in particolare i seguenti elementi:
	a) le disposizioni che garantiscono specificamente il rispetto del principio della certezza del diritto e l'assenza di disposizioni che possano comportare effetti retroattivi ingiustificati in uno Stato membro;
	b) le disposizioni intese a garantire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE;
	c) le disposizioni intese a garantire che i cittadini e i consumatori non siano gravati da costi sproporzionati, conformemente al principio "chi inquina paga";
	d) le disposizioni che garantiscono la piena attuazione e applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di raccolta adeguati, nonché la prevenzione del commercio illegale di RAEE;
	e) la creazione di una nuova categoria denominata "Pannelli fotovoltaici" nell'ambito della presente direttiva, al fine di separare i pannelli fotovoltaici dalla categoria 4 esistente denominata "Apparecchiature di grandi dimensioni" di cui agli allegati III e IV, e il calcolo degli obiettivi di raccolta sulla base dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici disponibili per la raccolta in funzione della loro durata di vita prevista, anziché della quantità di prodotti immessi sul mercato;

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f) l'istituzione di un meccanismo volto a garantire che, in caso di fallimento o liquidazione del produttore, i futuri costi della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici provenienti sia dai nuclei domestici che dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano coperti."

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, **il finanziamento dei costi** incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.	"**Il finanziamento dei costi dei RAEE storici ("**rifiuti storici**"), derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici, che sono** sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, incombe sui produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utilizzatori diversi dai nuclei domestici siano anch'essi resi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento."

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Direttiva 2012/19/UE

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 ter) all'articolo 13, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici.	"Per gli altri rifiuti storici **derivanti dalle AEE di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), diverse dai pannelli fotovoltaici**, il finanziamento dei costi incombe sugli utilizzatori diversi dai nuclei domestici."

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [**un anno** dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.	Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [**18 mesi** dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.